



CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI
N. 2 MACCHINE OPERATRICI MINIESCAVATORI DEL TIPO
KUBOTA U20-3VGLAT O EQUIVALENTI
A RAGGIO DI ROTAZIONE RIDOTTO**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.

ARTICOLO 1 (OGGETTO DELLA FORNITURA).

1. Il presente capitolato disciplina la fornitura ed immatricolazione di n. 2 Miniescavatori tipo Kubota U20-3VGLAT o equivalenti a raggio di rotazione ridotto (giro sagoma) con cabina e carro variabile come meglio descritti nella scheda tecnica allegata che forma parte integrante del presente Capitolato, da destinare al servizio manutenzione stradale della Città Metropolitana di Firenze centri operativi di Firenzuola e Marradi.

ARTICOLO 2 (IMPORTO DELLA FORNITURA).

1. L'importo complessivo a base di gara della fornitura è stimato in €. 57.000,00 (cinquantasettemila) oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali pari a zero.
2. L'offerta economica presentata in sede di gara è valida per 180 giorni a partire dalla data di scadenza di presentazione della stessa.

ARTICOLO 3 (TERMINE PER LA FORNITURA).

1. La fornitura dovrà essere conclusa entro quattro mesi decorrenti dalla data di effettuazione dell'ordine di fornitura. da risultare da apposito verbale.
2. L'eventuale proroga, debitamente motivata, dovrà essere richiesta da una parte e concessa dall'altra parte entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 1.

Art. 4 (CONSEGNA DELLA FORNITURA)

1. La Città Metropolitana di Firenze, di seguito anche denominata "Amministrazione", provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione al fornitore prescelto e ad effettuare l'ordine di fornitura entro un mese dall'aggiudicazione definitiva.
2. La consegna dovrà essere effettuata direttamente presso la sede del Centro Operativo di Firenzuola posto nel comune di Firenzuola via Roma, 1.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di ritirare direttamente il mezzo presso la sede del fornitore.
3. Le macchine e i relativi accessori dovranno essere accompagnati dal documento di trasporto dal quale risultino i riferimenti all'ordine.
4. Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria eventuali danni che il materiale dovesse subire durante il trasporto e le operazioni di scarico.
5. Alla consegna delle macchine deve essere prodotta la seguente documentazione:
 - Documenti relativi alla Certificazione CE della macchina e dei relativi accessori, rilasciata dalla casa costruttrice e relativa a tutte le norme in materia di sicurezza applicabili al veicolo e alla componentistica;
 - Documentazione che attesti la corrispondenza alla Direttiva macchine;
 - Manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana.

Art. 5 (VERIFICA DI CONFORMITA' E COLLAUDO)

1. La verifica di conformità della fornitura viene effettuata nel luogo di consegna di cui al precedente Art. 4 del presente Capitolato. L'Amministrazione comunicherà al contraente il termine perentorio entro il quale dovranno svolgersi le operazioni di verifica, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016. Alle operazioni di verifica l'Impresa può farsi rappresentare da propri incaricati.
2. Le operazioni di verifica debbono sempre risultare da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dell'Impresa.

3. I beni che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove e accertamenti sono a carico dell'impresa, alla quale vengono restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative.
4. I verificatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare o rifiutare o dichiarare rivedibili i beni oggetto del collaudo. Sono rifiutati i beni che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. Possono essere dichiarati rivedibili quelli che presentano difetti di lieve entità, non risultando perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ma possono essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
5. L'impresa è tenuta a conformare i beni nel termine indicato dall'Amministrazione.
6. L'assenza alle operazioni di verifica di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i verificatori e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con lettera inviata per PEC (posta elettronica certificata) .
7. Il regolare collaudo dei beni e la presa in consegna non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'impresa è invitata dall'Amministrazione ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per eventuali difetti e imperfezioni, ad ogni effetto.
8. In assenza dell'impresa o dei suoi incaricati, il verbale relativo, redatto dagli incaricati dell'Amministrazione, fa ugualmente stato contro di essa.

Art. 6 (PERIODO DI GARANZIA)

Il periodo di garanzia, che decorre dal giorno del collaudo positivo dei beni, avrà una durata minima di 24 (ventiquattro) mesi, considerando la garanzia stessa scaduta non appena il termine venga raggiunto. Durante tale periodo il fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura, nonché per il ripristino del regolare funzionamento delle attrezzature, entro un termine massimo di tre giorni dalla data di segnalazione dell'eventuale inconveniente; nell'eventualità che il tempo necessario alla riparazione sia superiore a giorni tre, la ditta è tenuta a fornire, in sostituzione di quello in riparazione, altro mezzo identico o con caratteristiche anche superiori. In caso di mancata fornitura del mezzo in sostituzione sarà applicata una penale di € 200,00 al giorno. Gli interventi di riparazione o la sostituzione di parti dovranno avvenire esclusivamente presso officine autorizzate dalla Casa Costruttrice.

Art. 7 (OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'impresa aggiudicataria è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.
2. L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.
3. La fornitura dovrà essere eseguita con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Art. 8 (RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUIGHI DI LAVORO)

4. La Ditta è obbligata al rispetto D.Lgs 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento alla informazione, formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il

fornitore si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

5. Il fornitore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

ARTICOLO 9 (TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO).

1. La ditta affidataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori

2. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti e fino alla loro sostituzione.

3. La ditta si impegna inoltre a presentare su richiesta della Città Metropolitana copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4. In presenza di accertata irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, la Città Metropolitana ha il potere di sostituirsi alla ditta affidataria versando le somme dovute in forza del contratto stipulato. In tal caso la medesima procederà alla sospensione del pagamento per la parte di prestazione eseguita corrispondente all'inadempienza, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

5 In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicherà quanto previsto all'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 10 (ONERI DERIVANTI DA RISCHI INTERFERENZIALI).

1. In base alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (GU n. 64 / 15.03.2008) si dà atto che nell'ambito del presente appalto si escludono interferenze fra committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'interferenza fra appaltatore e /o ditte esterne e/o fornitori che dovranno essere opportunamente al momento valutate.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall'aggiudicatario all'Ente appaltante che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO)

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo maggiori danni accertati. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D. LGS. 50/2016 la cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e devono essere notificate alla Città Metropolitana di Firenze, la quale ha la facoltà di rifiutarla entro quarantacinque giorni dalla notifica.

3. E' fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte la fornitura, pena l'immediata risoluzione del contratto. Non costituisce subappalto la fornitura senza prestazione di manodopera, la fornitura

con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario è tenuto alla comunicazione preventiva di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO)

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando la Città Metropolitana di Firenze e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; la Città metropolitana di Firenze incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
 - d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
 - e) ricorso al subappalto; la Città metropolitana di Firenze incamera la cauzione definitiva;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati dalla Città Metropolitana di Firenze per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; La Città Metropolitana di Firenze incamera la parte restante della cauzione;
 - g) cessione dell'azienda, ove la Città Metropolitana di Firenze decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al presente capitolato; la Città Metropolitana di Firenze incamera la cauzione definitiva;
 - i) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. L'Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento delle forniture effettuate.
3. Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 13 (MODALITA' DELLA RISOLUZIONE E RECESSO)

1. La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC (posta elettronica certificata), indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
3. Nel caso di risoluzione per mancata o non conforme esecuzione della l'Amministrazione intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 14 (EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO)

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo comma 5, il pagamento del valore della fornitura eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC (posta elettronica certificata), indirizzata all'impresa nel domicilio legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e) ed f), dell'art. 12 la Città Metropolitana di Firenze ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della fornitura, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento può avvenire con procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, della fornitura affidata e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Città Metropolitana di Firenze rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa inadempiente.
6. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante si riserva anche la facoltà di aggiudicare la fornitura oggetto di appalto alla ditta che segue in graduatoria.

Art. 15 (CAUZIONE DEFINITIVA)

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima del perfezionamento contrattuale, una garanzia fideiussoria con le modalità e prescrizioni indicate all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
2. La cauzione definitiva deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che prevedano espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione provinciale e preventivamente comunicate all'impresa affidataria.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Città Metropolitana di Firenze ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa la Città Metropolitana di Firenze opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dalla Città Metropolitana di Firenze, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato Speciale.
5. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali;
6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento della cauzione.

Art. 16 (STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI)

1. E' prevista la stipulazione in forma pubblico amministrativa nei casi previsti dall'art 21 del regolamento dei contratti della Città Metropolitana
2. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - il presente capitolato;
 - l'offerta dell'impresa aggiudicataria;
3. Un rappresentante dell'impresa è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio dell'Amministrazione nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima, provando la propria legittimazione ed identità.
4. Qualora il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con lettera inviata per PEC (posta elettronica certificata) il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione della fornitura, consegnata eventualmente nelle more della stipula del contratto, arrechi grave danno alla Città metropolitana di Firenze, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione alla fornitura e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
6. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall'impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate alla medesima.

Art. 17 (VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA)

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, la Città Metropolitana di Firenze continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ARTICOLO 18 (FATTURAZIONI E PAGAMENTI).

1. La liquidazione di quanto dovuto alla ditta affidataria è effettuata con apposito Atto di competenza della Direzione Provveditorato della Città Metropolitana.
2. La ditta affidataria provvederà ad emettere la fattura con cadenza bimestrale, con allegato il riepilogo degli interventi effettuati nel periodo di riferimento.
3. Per effetto del meccanismo dello split payment disciplinato dal comma 629 lettera b) dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190, la fattura sarà liquidata al netto dell'IVA stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori. Secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30/01/2015 il fornitore dovrà emettere la fattura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del DPR 633/1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972.
4. La fattura sarà liquidata, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite e purché la Ditta fornitrice sia in regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento,

mediante accredito sul conto corrente indicato dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto). La fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal collaudo positivo del mezzo. E' fatta salva l'acquisizione da parte dell'ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell'impresa (DURC) e la verifica di cui al D.M. 40/2008. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. Inoltre è fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 10 del presente capitolato, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

5. Il vigente contratto di tesoreria della Città metropolitana di Firenze, in corso con UNICREDIT s.p.a., prevede che “ l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l'addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di € 2,50”.

Art. 19 (PENALITA': FATTISPECIE E MODALITA DI APPLICAZIONE)

1. L'Impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla qualità dei beni da fornire ed ai tempi da osservare per la fornitura (**Art. 4** del presente Capitolato) e per gli interventi in garanzia (**Art. 6** del presente Capitolato). In caso di ritardo nella consegna rispetto ai tempi indicati nell'offerta di fornitura, è stabilita una penalità dell'uno per mille del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo, salvo l'accertamento di un maggior danno. Qualora il ritardo fosse tuttavia superiore a trenta giorni potrà essere applicata la clausola di affidamento a terzi della fornitura, fatta salva l'applicazione del maggior danno.
2. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Amministrazione. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 20 (FORO COMPETENTE)

1. Quando sorgono contestazioni tra la Città Metropolitana di Firenze e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti contrattuali, il responsabile del procedimento, nel termine di trenta giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
3. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del Responsabile del Procedimento, la definizione della controversia spetta al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale.
4. Il foro competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al contratto della prestazione di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Firenze.

ART. 21 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al presente procedimento si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto;

- b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla Città Metropolitana di Firenze in base alla vigente normativa;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'affidamento;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia.

2. Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Firenze. Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Laura Monticini, Dirigente della Direzione "Personale, Provveditorato e partecipate".

ART. 22 (CODICE DI COMPORTAMENTO)

L'Imprenditore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-dicomportamento-e-disciplinari/>

ARTICOLO 23 (RESPONSABILE UNICO DEL CONTRATTO).

Il Responsabile Unico del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, viene individuato nel Responsabile di Posizione Organizzativa Manutenzione Zona 1 (Direzione Viabilità) della Città Metropolitana.

ARTICOLO 24 (NORME DI RINVIO).

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nel bando di gara, nei regolamenti in materia, nel regolamento dei contratti della Città Metropolitana, nonché alle norme del Codice Civile.

Allegati:

allegato 1) scheda tecnica miniescavatore.